



DELIBERA N. 172

del 24 febbraio 2021

Fasc. Anac n. [omissis]/2021

## Oggetto

Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/[omissis]/2021 nei confronti del Comune di [omissis], Regione [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022.

### Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 24 febbraio 2021;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 14.1.2021 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune di [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2020-2022;

- Vista la comunicazione prot. n. 2787 del 14.1.2021 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale pro tempore, oltrechè del RPCT pro tempore, per la mancata adozione del documento sopra menzionato;

- Vista la nota acquisita al prot. n. 4632 del 20.1.2021, con cui [omissis], in qualità di vice Segretario, informava l'Ufficio di aver notificato l'avvio del procedimento sanzionatorio ai membri della Giunta comunale;

- Vista la memoria difensiva pervenuta al prot. n. 6904 del 27.1.2021 con la quale il RPCT del comune di [omissis], [omissis], confermando i contenuti della nota di riscontro alla richiesta preliminare di informazioni formulata dall'Autorità in data 15.12.2020, motivava la mancata adozione del PTPCT 2020-22 con le difficoltà riscontrate dall'Amministrazione comunale di [omissis] con particolare riguardo alla grave carenza di personale (due figure dirigenziali in pianta organica e prepensionamento di 60 unità nel corso dell'anno 2019) e alle problematiche dell'emergenza sanitaria nazionale per la diffusione del Covid-19 (sovraccarico di lavoro in conseguenza delle funzioni svolte dal RPCT/S.G. nell'ambito del Servizio Protezione Civile);

- Vista la nota acquisita al prot. n. 9118 del 2.2.2021, completa di tutti gli allegati, con la quale [omissis], RPCT pro tempore del comune di [omissis], descriveva le iniziative poste in essere in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nei 46 giorni (14.1.2020-25.2.2020), e con soli due accessi di mezza giornata a settimana, in cui aveva rivestito l'incarico di Segretario generale supplente a scavalco e RPCT del comune di [omissis] (nel dettaglio: costituzione di un Tavolo tecnico; costituzione Ufficio di supporto al RPCT; definizione degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio; pubblicazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento del PTPCT; redazione e pubblicazione della relazione del RPCT entro il 31.1.2020);

- Vista la memoria difensiva acquisita al protocollo n. 10860 del 5.2.2021 presentata dal Sindaco a firma congiunta con il vice Sindaco e i componenti della Giunta comunale pro tempore, con la quale venivano confermate le motivazioni rese dal SG/RPCT sulla mancata adozione del PTPCT 2020-22, in particolare veniva evidenziato che l'ente era stato commissariato per due anni e alla data di insediamento del Sindaco, 5.12.2019, l'ultimo PTPCT risultava quello relativo al triennio 2018-20; di conseguenza, il Sindaco aveva con solerzia avviato la procedura per arrivare all'elaborazione del PTPCT 2020-22 attraverso la preparazione delle linee guida (delibera di Giunta n. 50 del 11.2.2020);

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di [omissis], ha portato a rilevare in un primo momento nel sito istituzionale del comune la pubblicazione dell'avvio della consultazione pubblica per l'approvazione del PTPCT 2020-2022 disposto in data 28 febbraio 2020, ma non la delibera di approvazione del Piano.



A seguito di richiesta di informazioni formulata dall'Autorità con nota del 15.12.2020 e del riscontro fornito dal RPCT in carica, è stata accertata in data 14.1.2021 l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2020-2022 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Con riferimento all'individuazione dei responsabili per gli adempimenti omessi è necessario formulare alcune considerazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, considerate le diverse posizioni dei soggetti coinvolti.

Si è ritenuto di differenziare la posizione del RPCT pro tempore, [omissis], da quella del RPCT in carica [omissis].

Dalla documentazione acquisita, presentata dal RPCT pro tempore, [omissis], in particolare dalla lettura dell'atto del 16.1.2020 con il quale il RPCT ha provveduto a costituire un ufficio di supporto con due unità interscambiabili al fine di predisporre il PTPCT 2020-22 con il necessario coinvolgimento di tutti i responsabili, l'Ufficio ha potuto appurare l'impegno del Segretario/RPCT appena nominato in data 15.1.2020, a voler predisporre con solerzia il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Inoltre, dal verbale dei lavori della Commissione Consiliare permanente del 17.2.2020, con il quale è stato deliberato di definire, su impulso del RPCT, le linee guida e gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-22, si evince che il RPCT nominato solo in data 15 gennaio 2020, non avrebbe potuto rispettare la scadenza del 31 gennaio 2020 per la predisposizione del Piano anche per la mancata predisposizione del PTPCT relativo al precedente triennio e alla mappatura dei processi assente (ultimo PTPCT 2018-20).

Si evidenzia che la documentazione fornita da [omissis], testimonia la buona fede della neo nominata RPCT, la quale ha prontamente attivato l'iter per la predisposizione del PTPCT 2020-22 con l'aggravio dovuto alla mancanza del PTPCT relativo all'annualità precedente.

Per quanto riguarda le osservazioni presentate nella memoria difensiva dall'attuale RPCT, [omissis], avallate anche dal Sindaco e dalla Giunta nella nota difensiva del 5.2.2021, in merito alla grave carenza di personale dell'Ente e alle problematiche scaturite dall'emergenza sanitaria nazionale per la diffusione del Covid-19, se pur comprensibili, appaiono tuttavia insufficienti a giustificare l'inadempienza in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Si rappresenta che ad un anno dalla scadenza prevista dalla legge, il PTPCT relativo al triennio 2020-22 non è stato approvato.

Dagli atti a disposizione (verbale riunione del Tavolo tecnico del 24.9.2020) si osserva che SG/RPCT e tutto l'organo politico erano consapevoli dell'inadempienza che si reiterava per il secondo anno consecutivo (ultimo PTPCT 2018.2020).

Si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

Si rappresenta che l'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nel RPCT in carica, Sindaco, vice Sindaco e nei componenti la Giunta comunale.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT in carica, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA



di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

[omissis], RPCT;

[omissis], Sindaco;

[omissis], vice Sindaco;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

[omissis], Assessore;

- di disporre l'archiviazione nei confronti [omissis], RPCT pro tempore del comune [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2021

*Per il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente